

## STATUTO

### “LEGA CONSUMATORI”

(Movimento di cittadini consumatori per una ecologia integrale)

Promossa nel 1971 dalle ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani) APS

#### ART.1

##### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1.1 - È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata “Lega Consumatori” (Movimento di cittadini consumatori per una ecologia integrale) promossa nel 1971 dalle ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori) (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in Milano.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1.2 - L'acronimo “APS” è utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.3 - Essa estende la propria attività su tutto il territorio nazionale con la creazione di organismi periferici a favore dei cittadini-consumatori e risparmiatori.

1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

#### ART.2

##### PRINCIPI E SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 - L'Associazione è autonoma e libera, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche e la promozione e la tutela dei diritti, umani, civili, sociali e politici, in specie dei consumatori e degli utenti

2.2 - L'Associazione riconosce e fa proprio il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2.3 - La Lega Consumatori si ispira al Magistero sociale della Chiesa, ai valori della Giustizia, della Solidarietà, della Sostenibilità e della Democrazia. Prende spunto dal suo insegnamento per costruire una convivenza a dimensione d'uomo, per tutti gli uomini, nella quale lo sviluppo economico e sociale svolga un ruolo decisivo, incidendo sulla condizione dei consumatori ed utenti come persone. Partendo da tale ispirazione, la Lega Consumatori intende costruire un movimento consumerista a partecipazione democratica, come espressione di un moto più ampio, mondiale, che si richiama ai 5 diritti: salute, sicurezza, difesa economica e legale, informazione e rappresentanza, indicati da J.F. Kennedy nel 1962, fatti propri dalla CEE nel 1975 e recepiti dalla Legge Nazionale n. 281 del 1998.

2.4 - La Lega Consumatori nasce perché le persone si rendono conto che acquistare è sempre un atto morale oltre che economico, c'è quindi una precisa responsabilità sociale del consumatore, che si accompagna alla responsabilità sociale delle imprese.

La Lega Consumatori come primo compito opera l'autopromozione dei consumatori che vanno continuamente educati al ruolo che quotidianamente esercitano e che essi possono svolgere nel rispetto dei principi morali, senza sminuire la razionalità economica intrinseca all'atto dell'acquistare.

2.5 - Per il raggiungimento dello scopo sociale la Lega consumatori collabora per la realizzazione partecipata ed efficace del welfare distributivo, è impegnata con competenza e determinazione nella costruzione di un welfare generativo. Chiama a responsabilità tutti i suoi aderenti e si avvale della collaborazione di tecnici ed esperti. La Lega Consumatori promuove la responsabilità di impresa sviluppando un rapporto di collaborazione vitale con le organizzazioni dei lavoratori.

2.6 - La Lega Consumatori nella cultura della responsabilità di impresa è portatrice di interessi, come tale contribuisce alla costruzione di un mercato trasparente. Esso è fatto non solo di maggiori margini di guadagno, ma anche maggiore formazione, professionalità e tecnologia. Da qui l'affermazione di un nuovo potere dei consumatori e di un percorso nuovo nel rapporto tra associazioni dei consumatori e imprese fondato sul metodo della negoziazione con il riconoscimento delle istituzioni a livello regionale, nazionale ed europeo.

2.6.1- Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.7- La Lega Consumatori è portatrice della cultura della responsabilità di impresa, propone, incentiva e gestisce la negoziazione fra AA.CC e Imprese, con particolare riferimento al modello ADR nuovo, la conciliazione paritetica, che essa stessa ha fin dall'inizio sostenuto, auspicando con essa una gestione delle controversie non solo per comporre pacificamente il contenzioso, ma anche per dialogare ed elaborare orientamenti e "direttive" per prevenire il ripetersi del contrasto e migliorare strutturalmente i rapporti impresa-consumatori

2.8- La Lega Consumatori promuove e sostiene l'iniziativa consumerista nei servizi pubblici locali e nelle carte della qualità dei servizi facendo costante riferimento alla finanziaria 2008 legge 24 dicembre 2007 art.2 comma 461 e Conferenza Unitaria Stato Regioni 2013 e alle relative linee guida sui servizi pubblici locali, il ruolo delle associazioni dei consumatori, le carte della qualità dei servizi e la proposta per gestire le controversie per la conciliazione.

2.9- La Lega Consumatori riconosce e sostiene la famiglia come comunità dalla quale «trae origine la vita sociale» e «scuola di arricchimento umano» che assicura l'apprendimento del vivere insieme in quanto luogo in cui «le diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa». La Lega Consumatori intende superare un modello di tutela consumerista caratterizzato dal riferimento all'individuo e che prescinde dall'apporto della famiglia alla persona del consumatore e in tal senso elabora e sviluppa idonee proposte di informazione, formazione e iniziative politiche e legislative. In questo modo la Lega Consumatori si pone movimento consumerista familiare e fa parte del Forum delle associazioni familiari a tutti i livelli.

2.10 - La Lega Consumatori soggetto operatore di Welfare. Essa opera nella gestione del welfare distributivo e lo fa con la propria rete di sportelli e in modo originale accompagna questa azione creando e diffondendo welfare generativo.

La Lega Consumatori intende impegnare tutti i suoi iscritti per ottenere aiuti dalle distribuzioni previste dal welfare distributivo per farne uso a favore di altri cittadini consumatori e famiglie; intervenendo per rigenerare le risorse disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell'intera collettività.

In tal senso Lega Consumatori, in coerenza con il cammino iniziato nel 1973, si pone nel solco del Magistero della Chiesa, ancora recentemente espresso con la Caritas in Veritate e con la Laudato Si!, come Movimento Educativo e Sociale a Fondamento Cristiano. In particolare la Lega Consumatori nella sua qualifica di movimento consumerista intende lavorare per la difesa e la promozione dei vulnerabili e dei poveri, tema delle disuguaglianze; al tempo stesso per la difesa e la promozione dell'ambiente. La Lega Consumatori opera con la sua identità e missione per creare consumo critico, sostenibile e solidale e avverte pienamente la responsabilità del suo impegno personale, familiare, di gruppo e di movimento.

2.11- La Lega Consumatori fa propri i 3 principi cardine della economia circolare: ridurre i consumi di materie prime, attraverso l'educazione al risparmio e l'adozione di stili di vita sobri e solidali, progettare prodotti con ciclo di vita più lunghi, riciclare.

A fianco a questi tre principi condivide i cinque pilastri dell'economia circolare: condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo.

La Lega Consumatori lavora per fare dell'economia circolare un ciclo chiuso capace di comportarsi come un organismo vivente, nel quale le sostanze nutrienti sono elaborate e riutilizzate ed è in sintonia con gli obiettivi proposti dalle Conferenze ONU delle sul clima e dalla Agenda 2030 dell'ONU con i suoi 17 punti strategici.

## **ART.3**

### **ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE**

3.1 - Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita altresì per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (lett. l);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z);

3.2 - Ispirata dagli scopi, di cui all'articolo precedente e alle attività d'interesse generale precedentemente indicate la Lega Consumatori:

- promuove e valorizza nelle forme più opportune le risorse personali, familiari e collettive dei cittadini consumatori-utenti nella formazione ed informazione ed autotutela degli stessi, in ordine al soddisfacimento e alla qualificazione dei bisogni della collettività;
- promuove e coordina la creazione di organismi economici basati sull'autogestione e partecipazione diretta dei singoli e delle famiglie per la difesa del potere d'acquisto dei consumatori e la scelta programmata e consapevole dei consumi;
- ricerca di un nuovo modello di sviluppo che tenga conto di un nuovo modo di consumare, tale da condizionare e modificare le forme di produzione, trasformazione e commercializzazione;
- difende la salute e l'integrità morale dei consumatori e utenti nei confronti delle imprese di produzione e commercializzazione di beni e servizi, al tempo stesso li tutela nei confronti della pubblica amministrazione, provvede, quando occorre, alla presentazione di ricorsi in via giudiziaria. L'associazione si propone inoltre di promuovere la tutela del risparmio e degli utenti dei servizi bancari, finanziari e creditizi in genere;
- attua la tutela legale dei consumatori-utenti e dei risparmiatori e provvede, quando occorre, alla costituzione in giudizio e alle opportune iniziative giudiziarie;
- promuove iniziative di sensibilizzazione, partecipazione e sostegno delle campagne e delle battaglie per lo sviluppo sostenibile a dimensione planetaria, per il commercio equo e solidale, per la produzione di beni e servizi, rispettosa dei diritti dei lavoratori e della tutela delle donne e dei minori, per uno sviluppo che riduca, nella corsa alla globalizzazione, il divario tra ricchi e poveri e assicuri una vita dignitosa a tutti. Tutto questo in linea con le normative nazionali, europee e mondiali, nella condivisione dei diritti umani, individuali e collettivi, riconosciuti dalle Nazioni Unite.
- promuove iniziative di sensibilizzazione nel campo della comunicazione della dignità dei diritti delle persone, della famiglie, della gioventù intervenendo sui seguenti settori: formazione degli utenti dei mezzi di comunicazione di massa e tutela dei minori nel campo della comunicazione;
- promuove la lettura critica dei mezzi di comunicazione sociale e la presa di coscienza per sviluppare il senso e le capacità critiche della persona, e della famiglia, contribuendo a dotarle delle conoscenze indispensabili a dominare ed educare a loro volta all'uso razionale e responsabile dei mezzi audiovisivi.

3.3 – Per le attività di cui al comma precedente l'Associazione può reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

3.4 - L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

3.5 - L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

3.6 - L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 36 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017).

3.7 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

3.8 - L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **Art. 4**

#### **PATRIMONIO ED ENTRATE**

4.1 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

4.2 - Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) entrate da attività d'interesse generale;
- e) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- f) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge; proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

4.3 - In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'associazione.

4.4 - I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4.5 - Il Consiglio Direttivo stabilisce:

- La quota annuale di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.
- La disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
- Le modalità di attuazione dell'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

- L'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto libero di cui all'art. 2532, secondo comma del Codice Civile, sovranità della assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione. Criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni dei bilanci e dei rendiconti .

- L'intrasmissibilità delle quote e dei contributi associativi. Ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte non rivalutabilità della stessa.

N.B. Le modifiche operate alle lettere d) ed e) derivano dal dato che approvazione annuale del rendiconto, libera eleggibilità dei soci, sovranità dell'assemblea ecc. devono derivare dallo Statuto e non da deliberazioni del Consiglio Direttivo

4.6 - Per il raggiungimento dello scopo sociale la Lega Consumatori collabora per la realizzazione partecipata ed efficace del welfare distributivo, è impegnata con competenza e determinazione nella costruzione di un welfare generativo. Chiama a responsabilità tutti i suoi aderenti e si avvale della collaborazione di tecnici ed esperti.

## **ART.5**

### **SOCI: REQUISITI E PROCEDURE DI AMMISSIONE**

5.1 - Possono far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto e specificamente i cittadini-consumatori e risparmiatori aventi capacità giuridica.

5.2 - I soci iscritti a ciascun livello territoriale sono soci di diritto dell'associazione.

5.3 - I soci si censiscono annualmente, secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante il pagamento della quota che rappresenta l'appartenenza associativa.

5.4 - Ogni livello territoriale, di cui all'art. 14, definisce in applicazione delle norme statutarie e degli indirizzi generali del Consiglio Direttivo nazionale, i requisiti concernenti all'ammissione di nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità proprie dell'associazione.

5.5 - Possono aderire, inoltre, all'associazione nazionale, le Associazioni, le Organizzazioni ed Enti che siano espressioni dirette dei consumatori dei lavoratori e delle famiglie senza finalità di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale già associate.

**Le strutture aderenti sopra menzionate possono coincidere con i livelli organizzativi dell'associazione di cui al seguente art. 8 .1,lett B e C.**

5.6 In ordine al riconoscimento e alla salvaguardia della autonomia e specificità vanno considerati decreti regionali quali il Decreto del Presidente della Regione Sicilia che riconosce la Lega Consumatori Sicilia quale sede regionale della associazione.

5.7 In sede di Regolamento Nazionale va trattato lo strumento della convenzione che può essere usato utilmente come procedura di ammissione all'associazione di altre associazioni come soci, questo con l'obiettivo di regolare stabilmente rapporti interassociativi.

5.8 L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

5.9- Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo tramite la rete delle sezioni territoriali, sottoscrivendo la scheda di adesione dove dichiara di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

5.10 - L'Associazione rilascia la tessera con validità biennale che, può essere rinnovata. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

5.11 -Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

A) il diritto a partecipare alle attività associative;

B) il diritto di voto in Assemblea;

C) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

D) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo Nazionale, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

5.11 - Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

5.12 - Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

5.13 - I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

5.14 - I soci si distinguono in "sostenitori", "ordinari" e "solidali". Sono "sostenitori" coloro che versano una quota annuale superiore a quella ordinaria; "ordinari" coloro che versano annualmente la quota sociale ordinaria, "solidali" sono associati, per adesione alla identità e alla mission della associazione senza chiedere o avvertire l'esigenza di ricorrere ai servizi offerti dalla rete degli sportelli della lega consumatori, senza escludere di ricorrervi in caso di bisogno. Tali soci pagheranno una quota associativa inferiore a quella ordinaria. Tutti: soci, sostenitori, ordinari e solidali hanno riconosciuto il medesimo diritto di partecipazione ed elettorato attivo e passivo.

5.15 - L'ammontare delle quote è determinato a livello nazionale dal Consiglio Direttivo Nazionale. I Consigli Direttivi Regionali e i Consigli direttivi dei GOT (Gruppo Omogeneo Territoriale) possono –previa richiesta motivata– essere autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale, in via straordinaria e per un periodo limitato, ad applicare quote associative speciali di diverso importo per comprovate e contingenti esigenze e/o nell'ambito di specifiche iniziative. L'iscritto diventa socio per la durata di due anni a decorrere dal versamento della quota di iscrizione dell'esercizio in corso.

5.16 - L'associato che, nel corso di uno o più anni successivi al primo, non rinnova il pagamento della quota associativa, mantiene la qualifica di socio "aderente". La quota associativa versata dal socio al momento della iscrizione è da ritenersi comprensiva, comunque ed in ogni caso, della quota associativa del primo anno e del contributo come socio aderente per il successivo anno.

Altresì la quota associativa sottoscritta consente ai familiari conviventi di assumere a tutti gli effetti la qualifica di soci aderenti, per il medesimo termine di cui al comma precedente.

5.17 – Ogni iscritto in regola con il versamento della quota associativa annuale partecipa alla vita sociale senza vincoli di temporaneità; ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina delle cariche sociali. Usufruisce dell'attività di informazione, consulenza ed assistenza della associazione. Se l'iscritto è una persona giuridica o un altro organismo associativo, partecipa alla vita sociale tramite un proprio delegato. Per le iscrizioni collettive di soggetti appartenenti ad altri enti o associazioni, in relazione alla particolare tipologia dei servizi offerti, la quota dovuta dal socio "solidale" può essere ulteriormente ridotta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

## **ART.6**

### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

6.1 – Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

6.2 – Gli iscritti cessano di appartenere alla Lega Consumatori:

- Per recesso, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo del GOT da effettuarsi con lettera raccomandata o con PEC. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo del GOT la sua volontà di recedere dall'associazione. Il recesso avrà decorrenza immediata, comunque senza restituzione, neppure parziale, della quota associativa versata;

- Per decadenza, in caso di mancato rinnovo del pagamento della quota associativa, trascorsi quattro anni dall'ultimo versamento, il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso.

- Per esclusione, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, tra cui assume particolare importanza il comportamento contrario agli interessi dei consumatori ed a quelli della Lega Consumatori, oltre all'inosservanza delle norme statutarie e dell'eventuale Regolamento di attuazione o convenzioni sottoscritte.

6.3 - Sull'esclusione, proposta dal GOT di appartenenza o da altro socio, delibera, previo interpellato a convocazione dell'interessato, il Consiglio Direttivo Nazionale. Contro la deliberazione di esclusione è ammesso il reclamo al Collegio dei Probiviri. I singoli soci in caso di recesso, non potranno chiedere alla Lega Consumatori la divisione del fondo comune, quale esso sia, né pretendere quota alcuna.

6.4 - In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

6.5 - La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

## **ART. 7**

### **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

7.1 - L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART. 8**

### **ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

8.1 - L'ordinamento interno dell'associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive. La partecipazione dei soci avviene attraverso l'articolazione in tre livelli organizzativi e nel coordinamento dell'intera realtà associativa:

A) livello territoriale tramite il Gruppo Omogeneo Territoriale (GOT);

B) livello regionale;

C) livello nazionale.

8.2 - Gli organi previsti per il livello territoriale tramite il Gruppo Omogeneo Territoriale (GOT):  
Assemblea dei soci;



Consiglio direttivo.

Presidente GOT

8.3 - Gli organi previsti per il livello regionale:

Assemblea dei delegati;

Consiglio direttivo regionale;

Presidenza Regionale

Presidente regionale

8.4 – Gli organi previsti per il livello nazionale

L'Assemblea Congressuale Nazionale;

Il Consiglio Direttivo Nazionale;

La Presidenza Nazionale;

Il Presidente Nazionale;

Il Segretario Generale Nazionale;

Il Segretario Animatore per la promozione della associazione, figura espressiva fondamentale della identità e della mission della Lega Consumatori;

La Segreteria generale Nazionale;

l'Organo di controllo e revisione legale;

Il Collegio dei Probiviri.

8.5 - Ciascun livello territoriale è regolata dal proprio statuto secondo apposito modello determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale, deve avere almeno sette associati persone fisiche o tre APS della stessa rete associativa.

Se il livello territoriale o regionale coincide con una associazione aderente si applicano le disposizioni contenute nello Statuto di quest'ultima.

8.6 - Il livello territoriale e nazionale istituiscono un Organo di controllo, anche monocratico, allorché ricorrano le condizioni di cui all'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo settore, nominato e revocato dall'assemblea del relativo livello. In tal caso, almeno un membro deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

8.7 - I rapporti tra i livelli territoriali, nell'ambito dei compiti affidati dallo Statuto a ognuno di essi, sono ispirati a criteri di sussidiarietà.

8.8 - Ogni livello territoriale, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, promuove la tutela dell'immagine e del buon nome dell'associazione. A tal fine il livello territoriale interessato può agire a tutela dell'immagine previo parere del Consiglio Direttivo Nazionale, il quale può anche fare propria l'azione di tutela promossa.

## **ART. 9**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

9.1- L'ordinamento interno dell'associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

9.2- L'Assemblea del prossimo Congresso Nazionale può concordare la continuazione del ruolo di Fondatore del presidente uscente per confermare, sostenere, sviluppare e potenziare la presenza e le prospettive della Lega Consumatori, in sintonia e la piena collaborazione degli organi dell'associazione:

9.3 - Gli organi sono:

L'Assemblea

Il Consiglio Direttivo

La Presidenza

Il Presidente

Il Segretario Generale

Il Segretario Animatore per la promozione della associazione, figura espressiva fondamentale della identità e della mission della Lega Consumatori

La Segreteria generale

l'Organo di controllo e revisione legale dei Conti.

9.4 - Tutti gli organi dell'associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

9.5- Le riunioni di tutti gli organi collegiali, ove non diversamente indicato nello statuto, sono valide, in prima convocazione, se presenti il 50 per cento più uno dei componenti e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.

9.6 - I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente, il Segretario generale, il Segretario Nazionale Animatore per la promozione associativa e i dirigenti dei consigli direttivi regionali, provinciali e dei got devono essere iscritti alla Lega Consumatori. I membri dell'organo di controllo Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri possono essere prescelti anche tra i non iscritti.

9.7 - Fatta eccezione per l'Organo di controllo, le cariche sociali, come tali sono per principio onorifiche e non prevedono compenso.

L'associazione in ragione degli obiettivi del suo sviluppo delibera assunzione con contratti professionali, di dirigenti in base a regolamento che regola il mandato espresso.

9.8 – Ad ogni livello organizzativo l'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro dei soci; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. Il GOT e il livello nazionale devono aver cura in aggiunta del libro dei soci e del registro dei volontari.

9.9 - Tutte le cariche sociali sono rinnovabili. I componenti degli organi collegiali che non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni degli stessi organi sono dichiarati decaduti, salvo che i motivi delle ripetute assenze siano gravi e documentati.

## **ART. 10**

### **L'ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE**

10 .1 - L'Assemblea Congressuale Nazionale dei soci, di seguito indicato come Congresso Nazionale, è l'organo sovrano dell'associazione.

10.2 - Essa è composta dai delegati eletti dai GOT tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

10.3 - Il Congresso Nazionale di norma deve essere convocato ogni 4 anni. Esso è preparato con la convocazione delle assemblee congressuali dei GOT, delle assemblee provinciali, delle assemblee regionali, a seguito della indizione del congresso nazionale deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale Lega Consumatori.

10.4 - Il Congresso Nazionale può essere convocato anche su richiesta di convocazione straordinaria motivata della Assemblea Congressuale Nazionale: devono essere motivate da un decimo (1/10) dei GOT o da un decimo (1/10) dei soci o da un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. La richiesta è inoltrata al Presidente Nazionale che provvede alla

convocazione sentito il Consiglio Direttivo Nazionale e le cui procedure sono definite in apposito Regolamento.

10.5 - Il Congresso Nazionale è presieduto dal proprio Presidente appositamente nominato su proposta del Consiglio direttivo Nazionale o, in assenza di indicazione, di un terzo dei partecipanti. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Generale Nazionale, o da un suo delegato scelto tra gli aventi diritto alla partecipazione all'assemblea. La Convocazione del Congresso Nazionale e delle assemblee di got, provinciali e regionali sono stabiliti da apposito regolamento.

10.6 - L'Assemblea Il Congresso Nazionale Nazionale ha il compito di determinare gli indirizzi generali dell'attività della Lega Consumatori.

L'assemblea Congressuale elegge, nomina e revoca:

Il Consiglio Direttivo Nazionale,

Il Presidente Nazionale,

il Segretario Generale Nazionale,

il Segretario Animatore per la promozione e lo sviluppo associativo.

Il loro mandato è di quattro 4 anni.

10.7- il Congresso Nazionale con Assemblea inoltre nazionale- delibera sulle modificazioni dello Statuto, con potere anche di conferire al riguardo specifici poteri al Consiglio Direttivo Nazionale e - delibera – se del caso - lo scioglimento della associazione.

10.8 - Il Congresso Nazionale l'Assemblea Congressuale elegge una Commissione verifica poteri e una Commissione elettorale, formate ognuna da tre membri scelti fra gli aventi diritto alla partecipazione all'assemblea medesima Tutte le deliberazioni dell'assemblea del Congresso sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione di modifica dello Statuto per le quali occorre in prima convocazione la maggioranza dei soci e di scioglimento della Associazione per la quale occorre la maggioranza dei due terzi.

10.9 - La deliberazione di scioglimento dell'associazione è valida, in seconda convocazione –da tenersi almeno 30 giorni dopo– a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presentipresente un terzo dei delegati, previa riconvocazione degli assenti.

10.10– Il Congresso Nazionale prevede, in caso di necessità la delega al Consiglio Direttivo nazionale per procedere alla elezione nomina in suo seno di sostituti del Presidente Nazionale o del Segretario Generale e il Segretario Nazionale Animatore per lo sviluppo associativo, in caso di loro dimissioni. Tali nomine scadono con gli altri componenti.

10.11 – Oltre a quanto già indicato nei commi precedenti, il Congresso Nazionale Nazionale assegna al Consiglio Nazionale la responsabilità delle attività straordinarie.

L'assemblea congressuale nazionale persegue i seguenti obiettivi:

Relazione morale, sociale e politica sul quadriennio che si conclude;

Elaborazione di proposte lper l'avvio del quadriennio nuovo;

Deliberazioni sullo statuto e dsei regolamenti;

Eventuali prese di posizioni e mozioni;

Rinnovo delle cariche sociali;

Deliberazioni in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

Ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

10.12 - In Assemblea Congresso ciascun socio socio delegato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio delegato può farsi rappresentare in Assemblea Congresso congressuale da un altro socio

delegato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio delegato può rappresentare più di un altro socio delegato.

## **ART.11**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

11.1 - Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce entro quindici (15) giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente Direttivo e tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

11.2 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da un minimo di ventuno (21) ad un massimo di quaranta (40) membri. Eletti dal l'assemblea congresso, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'associazione. Ai componenti e agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civilecod. Civ..

11.3 - Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro (4) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

11.4 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale che, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Segretario generale. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario generale o, quando questi sostituisca il Presidente o sia assente, da altro componente del Consiglio Direttivo Nazionale da esso designato.

11.5 - Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno due (2) volte l'anno su convocazione del Presidente e ogni volta che questi lo giudichi necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera, eventuali regolamenti e norme generali di funzionamento dei Consigli Direttivi Regionali, provinciali o dei GOT. Nomina, occorrendo, Commissari per i Comitati Regionali, Provinciali e dei GOT qualora si registri carenza di organi o inadempienze degli stessi alle norme statutarie e regolamentari e ne delibera l'eventuale scioglimento.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre (3) giorni.

11.6 - Il componente del Consiglio Direttivo Nazionale può farsi rappresentare nelle riunioni mediante delega scritta da altro componente. Ciascun componente non può essere portatore di più di due deleghe. Qualora si renda necessario, il Consiglio Direttivo Nazionale può integrare la Presidenza Nazionale, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri fino al numero dei componenti previsto. Può predisporre un "Regolamento di attuazione dello Statuto" ne approva le norme e le successive modificazioni ed integrazioni su proposta del Consiglio direttivo Nazionale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale si intendono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti.

11.7- Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione straordinaria dell'associazione.

Ad esso competono: a) l'approvazione entro il mese di giugno, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente; b) la fissazione delle quote associative; c) le decisioni inerenti spese straordinarie; d) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, se previsto come possibilità straordinaria dalla Assemblea congressuale nazionale o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; e) la nomina o l'elezione dei segretari dei comparti di cui all'art. 12; f) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; ha la facoltà di designare l'Organo di controllo e revisione legale dei

CONTI; Designa fra i propri componenti il sostituto del Presidente Nazionale e del Segretario generale in caso di grave impedimento dello stesso, fatto salvo l'iniziale potere provvisorio di designazione da parte della Presidenza nazionale; ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

11.8 - Il Consiglio Direttivo nomina il portavoce della Lega Consumatori per i rapporti con il Cncu, Consumers Forum ed altre istituzioni possibili.

11.9 - Fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 12**

### **DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE**

12.1 - Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.

12.2 - In queste ipotesi il Presidente Nazionale del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro trenta (30) 15 giorni alla convocazione dell'assemblea Congressuale Nazionale, da celebrarsi nei successivi trenta (30)15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

12.3 - Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente decade: a) per dimissioni; b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

12.4 - In queste ultime ipotesi, il Segretario Generale o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici (15) giorni provvedere alla convocazione del consiglio Direttivo nazionale, da celebrarsi nei successivi quindici (15) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

## **ART. 13**

### **LA PRESIDENZA NAZIONALE**

13.1 - La Presidenza Nazionale, sulla Base della Piattaforma del Patronato Consumerista, della Piattaforma Organizzativa e Amministrativa e della Piattaforma nel Settore della Ecologia Integrale è composto da:

il presidente Nazionale;

il Segretario generale nazionale;

il Segretario Nazionale Animatore per la promozione associativa;

i membri segretari nazionali dei comparti.

13.2 - I comparti sono scelti dallo statuto e dinamicamente dal Consiglio Direttivo Nazionale. I comparti consolidati già riconosciuti dallo statuto sono:

a) Telecomunicazioni (digitalizzazione, tutela della privacy e prevenzione);

- b) Energia e sistema idrico (educazione risparmio energetico)
- c) Mobilità (aerei, treni, autostrade)
- d) Poste Italiane
- e) Banche (educazione finanziaria risparmio etico ecc)
- e) Assicurazioni (prevenzione e tutela dei consumatori)
- f) Sicurezza alimentare e carovita
- g) E-commerce, sharing economy e economia circolare
- h) prevenzione, tutela e cura della salute
- i) iniziativa per scuola, Università
- L) turismo sociale
- m) tutela aiuto, riconoscimento, sostegno alla famiglia e alla natalità

13.3 - Spetta al Consiglio Direttivo la nomina (che comporta la qualifica di funzionario dipendente) o l'elezione del segretario di comparto (che comporta la carica di dirigente).

“Questo su proposta concordata insieme dal segretario, generale, dal Presidente nazionale, dal Segretario nazionale animatore e formatore è l'applicazione del criterio del triumvirato funzionale, proprio di un Movimento Educativo e Sociale.”

13.4- In particolare spetta:

Al Presidente Nazionale è riservata la rappresentanza legale e associativa della Lega Consumatori e il potere di delega al Segretario Generale e al Segretario Nazionale Animatore per la promozione associativa.

13.5 RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI .

Al **Presidente Nazionale** è riservata la rappresentanza legale e associativa della Lega Consumatori e il potere di delega al Segretario Generale e al Segretario Nazionale Animatore per la promozione associativa.

Al **Segretario Generale** è delegata la gestione ordinaria di tutte le attività di comparto e specificamente riferite al Codice di Consumo. In particolare l'impegno più diretto è su:

- l'Organizzazione (con riferimento in particolare alle regioni, ai GOT, alla rete degli sportelli al tesseramento ed adempimenti ministeriali ed altri di natura istituzionale);
- Il Comparto dei progetti e delle loro rendicontazioni;
- Il Comparto dei rapporti istituzionali (Ministero, Cncu, Consumers Forum, Banca D'Italia, ecc.).

Al **Segretario Nazionale Animatore** per la promozione associativa sono delegati i seguenti compiti:

- la promozione e il coordinamento dei circoli di animatori Laudato si!;
- la sottoscrizione della Convenzione della associazione con la Caritas Italiana, la gestione di essa e il suo aggiornamento;
- la formazione e comunicazione (con riferimento alle attività che declinano la proposta di Movimento Educativo e Sociale a fondamento cristiano);
- le relazioni con le istituzioni e i soggetti di partecipazione nella comunità cristiana e i soggetti sociali dei lavoratori e dei consumatori ai sensi della Caritas in Veritate Punti 64.65.66.

Per il **Segretario Generale** l'impegno più diretto è:

- l'Organizzazione ( con riferimento in particolare alle regioni, ai Got, alla rete degli sportelli al tesseramento ed adempimenti ministeriali ed altri di natura istituzionale).

Il Comparto dei progetti e delle loro rendicontazioni, Comparto dei rapporti istituzionali ( Ministero, Cncu, Consumers Forum, Banca D'Italia ecc.).

La **Presidenza Nazionale** si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale o per delega dal Segretario generale o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Attua le deliberazioni

dell'assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale; prepara annualmente la relazione morale ed il bilancio annuale predisposti dal Segretario generale da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale; attua tutte le iniziative che, pur se non programmate, siano giudicate utili e opportune; decide di volta in volta le modalità ed i tempi di attuazione delle iniziative; provvede periodicamente alla eventuale riclassificazione delle Unioni aderenti e dei Comitati previa verifica del numero degli iscritti; assume deliberazioni di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione; nomina gruppi di lavoro e commissioni di studio per l'esame e l'attuazione di particolari programmi; delibera l'adesione ad organismi nazionali e internazionali.

Inoltre provvede:

a) alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'associazione;

B) provvede alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;

Alle decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

Alla presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale.

Alla approvazione dei progetti presentati a livello nazionale dalla associazione.

Alle decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; provvede alla presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale.

## **ART. 14.**

### **IL PRESIDENTE**

14.1 - Il Presidente rappresenta la Lega Consumatori a tutti gli effetti di legge, con facoltà di delega al Segretario generale. Adempie tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali. In caso di sua assenza o grave impedimento è sostituito provvisoriamente dal vice presidente nazionale anzianodal Segretario generale che ne esercita tutte le funzioni e che ha facoltà di delegare, di volta in volta e per specifici incarichi, un altro componente del Consiglio direttivo.

14.2 - Spetta in particolare al Presidente: – mantenere i rapporti con gli organismi dello Stato, gli enti pubblici; – curare che da parte del Segretario generale siano predisposti la relazione morale ed il bilancio annuale della Lega Consumatori; – convocare la Presidenza Nazionale della quale assume la presidenza, formulando l'ordine del giorno; – esercitare, in caso di urgenza, di intesa con il ssegretario generale e del il Ssegretario nazionale alla promozione associativa i poteri della Presidenza Nazionale. Le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dalla Presidenza Nazionale nella prima riunione successiva; – convocare l'Assemblea Congressuale Nazionale ordinaria ogni quattro anni e quella straordinaria. Nominare uno o più vice presidenti nazionali tra i componenti della Presidenza

## **ART. 15**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

15.1 - Il Segretario generale:

Dirige e organizza l'attività della Lega Consumatori;

Cura che siano redatti i verbali delle riunioni, predisporre la relazione morale ed il bilancio annuale (relativo all'esercizio finanziario trascorso, che coincide con l'anno solare, cioè dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, vigila sulla vita organizzativa e amministrativa dell'associazione.

15.2 Esercita su delega del Presidente le azioni in giudizio nazionali ed è quindi legittimato, alla nomina di avvocati e procuratori per agire o resistere in ogni grado e tipo di processo, ivi comprese le azioni collettive;

15.3 Firma i mandati di pagamento e rilascia ricevute per quietanza anche presso gli istituti di credito e la pubblica amministrazione; ha facoltà di richiedere agli istituti di credito l'apertura e la chiusura di rapporti di conto e di deposito, scoperti di conto e/o fidejussioni, firmando nella qualità le relative domande;

Rappresenta l'associazione o delega rappresentanti della Lega Consumatori nella costituzione di organismi pubblici o privati i cui fini collimino con quelli della associazione, fermo restando il potere di legale rappresentanza del Presidente.

15.4 Rappresenta l'Associazione, di intesa con il Presidente delega rappresentanti della associazione in Giunte, Commissioni, Comitati, Consigli ed altri organismi misti pubblici o privati nei quali sia prevista o richiesta la rappresentanza dei consumatori.

15.5 Provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione e alla direzione degli uffici, all'assunzione, alla disciplina ed al licenziamento del personale e ad ogni altro atto di natura fiscale, tributaria, previdenziale ed assicurativa oltre che di ordinaria amministrazione.

15.6 Svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente e/o dalla Presidenza nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ha anche la facoltà di presentare, nell'ambito delle indicazioni del Presidente o della Presidenza nazionale, progetti per la richiesta di finanziamenti pubblici e - ove consentito - privati e di inoltrare richieste di contributi e di formalizzarne l'accettazione.

15.7- N.B. Il segretario generale non può sostituire il Consiglio Direttivo nazionale. Propone al Consiglio direttivo Nazionale i nominativi degli eventuali componenti della Segreteria nazionale, dei quali coordina gli incarichi gestionali. In casi di particolare urgenza, svolge le funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale, richiedendo allo stesso la ratifica delle iniziative così prese, nella prima riunione utile.

15.8 - Il Segretario Generale allo scopo di consolidare il sistema di Patronato Consumerista della associazione, di intesa con il Presidente Nazionale e con il Segretario Nazionale Animatore nomina i componenti della segreteria nazionale.

15.9 - Il Segretario Generale organizzativo, di intesa con i singoli presidenti regionali nomina i segretari regionali organizzativi, tanto, peraltro, nel caso in cui i congressi regionali o le presidenze regionali scelgano, per ragioni condivise, il criterio della nomina e non quello della elezione.

## **ART.16**

### **IL SEGRETARIO ANIMATORE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO EDUCATIVO E SOCIALE DEI CITTADINI CONSUMATORI.**

16.1 - Compito preminente della figura eletta direttamente dalle assemblee congressuali ai diversi livelli è quello di garantire e rendere credibile la Lega Consumatori che è al servizio dei cittadini consumatori, delle persone e delle famiglie, ma insieme movimento educativo e sociale che informa, consiglia, assiste, aiuta, sostiene, aggrega per comportamenti e stili di vita fa proposte sociali e politiche come forza sociale.

16.2 - Egli opera per:



Motivare l'adesione alla associazione curando la campagna del tesseramento, promuovere le convenzioni e gli accordi con soggetti sociali disponibili;  
Promuovere l'aggregazione associativa motivata dalla Carta di identità e la missione della Lega Consumatori soprattutto nella comunità cristiana e nella rete che la interpreta e rappresenta;  
Cura la comunicazione, l'informazione e l'educazione dei consumatori a partire dagli iscritti;  
Cura la Formazione dei quadri, degli operatori, dei conciliatori attraverso, corsi, seminari workshop, web, .ecc.;

Ha la direzione responsabile dell'organo di stampa ufficiale della associazione, la rivista "Passaparola con facoltà di designare a tale direzione persona di sua fiducia;

La creazione di mailing list con inclusione delle email degli iscritti così da sviluppare un rapporto diretto degli iscritti fra di loro e nel rapporto di andata e ritorno fra iscritti e fra questi i quadri, gli operatori della rete della associazione;

il Segretario Animatore per lo sviluppo associativo è il responsabile della formazione nella associazione.

## **ART. 17**

### **L'ANIMATORE PASTORALE NELLA LEGA CONSUMATORI**

17.1 - La Lega Consumatori è Movimento Educativo e Sociale dei cittadini consumatori e delle famiglie a Fondamento Cristiano e per tale ragione intende alimentare tale Fondamento.

17.2 - A livello nazionale e progressivamente a livello regionale è istituita la figura dell'animatore pastorale il cui scopo è di orientare e sostenere l'impegno spirituale della associazione ed in particolare l'attività di formazione.

17.3 - L'animatore Pastorale fa da tramite all'ufficio CEI per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e custodia del creato, che assicura il collegamento con le regioni ecclesiastiche, le diocesi e altri soggetti ecclesiali di rilievo nazionale e usufruisce di una qualificata consulenza.

17.4 - L'Animatore Pastorale si appoggia organizzativamente alla segreteria Generale.

## **ART. 18**

### **LA SEGRETERIA NAZIONALE**

18.1- La Segreteria nazionale è la struttura di gestione della Lega Consumatori, risiede presso la sede nazionale in Milano, via delle Orchidee 4/A.

18.2 - La Segreteria nazionale:

Attua gli adempimenti operativi connessi all'attività ed alle iniziative promosse dalla Presidenza Nazionale, dal Segretario generale, Segretario Nazionale Animatore, dal Comitato Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale;

Cura i rapporti con le strutture locali; coordina le attività di gestione della rete delle sedi e degli sportelli;

18.3 - Dirige il sistema di monitoraggio denominato "Sportello Europeo". Cura la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio. Aggiorna il registro nazionale dei soci e cura gli adempimenti derivanti dalle prescrizioni di legge, in particolare ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Codice del consumo. Si avvale delle risorse derivanti dal versamento delle quote associative e dalle attività promosse dalla Associazione.

## **ART. 19**

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

19.1 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 - Entro i primi 6 mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato per l'approvazione a predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

19.3 - Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

19.4 - Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

19.5 - Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

19.6 - Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

## **Art. 20.**

### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

20.1 - L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla nomina dell'Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

20.2 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

20.3 - l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

## **ART. 21**

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti tutti rieleggibili, non appartenenti agli organi sociali e scelti tra esperti di diritto. Ogni componente resta in carica per un anno, è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa.

## **ART. 22**

### **L'ASSEMBLEA IL CONGRESSO REGIONALE**

22.1 – L'Assemblea Il Congresso Regionale nell'intento di garantire il principio di rappresentanza democratica dell'associazione è costituito dai delegati al congresso dei GOT territoriali nella misura approvata dal Consiglio regionale all'atto della indizione del Congresso e comunque in misura non inferiore a un delegato ogni 200 iscritti composto dai delegati eletti dei Got, composto dal un rappresentante presidente per di ogni GOT insieme ad un ulteriore cui si aggiunga un rappresentante per ogni GOT con tesseramento con numero di soci ad esso iscritti compreso tra n. 100. e n. 300 Iscritti e ad un terzo rappresentante per tesserati con numero soci ad esso iscritti superiore a n. 300 iscritti ed oltre.

22.2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE. Il Congresso L'Assemblea Regionale si riunisce ogni quattro (4) anni ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo Regionale; il Presidente Regionale, il Segretario Generale Regionale (che può essere di nomina per motivazioni concordate), il Segretario regionale Animatore di Promozione Associativa.

22.3 – Il Consiglio Direttivo regionale nazionale. Attua le deliberazioni del Congresso Regionale e approva annualmente la relazione morale ed il bilancio annuale predisposto dal Segretario regionale; attua tutte le iniziative che, pur se non programmate, siano giudicate utili e opportune. Il Consiglio Direttivo Regionale ha il dovere di rispondere della trasparenza della gestione complessiva dei progetti e delle fasi della loro realizzazione. Invia, tramite il Segretario Generale Regionale al Segretario Generale Nazionale copia del bilancio consuntivo della associazione e copia del progetto presentato e della relazione a consuntivo.

22.4 .- Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al suo interno la Presidenza Regionale.

Essa è composta di norma con i tre componenti eletti e con riferimento alla Piattaforma del Patronato Consumerista, della Piattaforma Organizzativa e Amministrativa e della Piattaforma nel Segno della ecologia integrale può essere allargata ad altri componenti responsabili dei compartimenti: Telecomunicazioni, Energia, assicurazioni e Banche, Carovita e sicurezza alimentare ed altro.

22.5 - Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno e svolge i seguenti compiti:

Attua le deliberazioni del Congresso Regionale;

Approva annualmente la relazione morale ed il bilancio annuale predisposti dal Segretario generale;

Attua tutte le iniziative che, pur se non programmate, siano giudicate utili e opportune.

La Presidenza Regionale ha il dovere di rispondere della trasparenza della gestione complessiva dei progetti e delle fasi della loro realizzazione. Invia, tramite il Segretario Generale Regionale al Segretario Generale Nazionale copia del bilancio consuntivo della associazione e copia del progetto presentato e della relazione a consuntivo.

22.6 - La durata del mandato del Consiglio Direttivo Regionale e della Presidenza Regionale è di quattro anni.

## **ART. 23**

### **LA PRESIDENZA REGIONALE**

23.1 - La Presidenza Regionale è composta: da tre membri di diritto eletti dal Congresso Regionale: il Presidente Regionale, il Segretario Generale Regionale, il Segretario Regionale Animatore di Promozione Associativa e dagli altri componenti responsabili dei compartimenti individuati: Telecomunicazioni, Energia, assicurazioni e Banche, Carovita e sicurezza alimentare ed altro.

23.2 - Il Presidente Regionale convoca la Presidenza Regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;

23.3 - Il Presidente Regionale rappresenta la Lega Consumatori a tutti gli effetti di legge, con facoltà di delega al Segretario Generale Regionale, firma la presentazione dei progetti, e con facoltà di delega al Segretario Generale Regionale, gli atti di gestione degli stessi e la loro rendicontazione.

23.4 - Relaziona alla presidenza, con facoltà di delega al segretario generale regionale, sui progetti da presentare e sui risultati raggiunti con la realizzazione degli stessi. Il Presidente Regionale ha il dovere di rispondere della trasparenza della gestione complessiva dei progetti e delle fasi della loro realizzazione.

23.5 - Invia, tramite il Segretario Generale Regionale al Segretario Generale Nazionale copia del bilancio consuntivo della associazione e copia del progetto presentato e della relazione a consuntivo;

23.6 - Adempie tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali.

23.7 - Il Segretario Generale Regionale dirige e organizza l'attività della Lega Consumatori; cura che siano redatti i verbali delle riunioni, predispone la relazione morale ed il bilancio annuale (relativo all'esercizio finanziario trascorso, che coincide con l'anno solare, cioè dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) da sottoporre alla approvazione del Consiglio direttivo, vigila sulla vita organizzativa e amministrativa dell'associazione.

23.8 - Il Segretario Regionale Animatore per la promozione e lo sviluppo della Lega Consumatori è il responsabile della formazione nella Associazione a livello regionale. In particolare egli opera per:

- Motivare l'adesione alla associazione curando la campagna del tesseramento, promuovere le convenzioni e gli accordi con soggetti sociali disponibili;
- Collaborare con il segretario generale alla promozione dei circoli di animatori della Lega Consumatori;
- Promuovere l'aggregazione associativa motivata dalla Carta di identità e la missione della Lega Consumatori soprattutto nella comunità cristiana e nella rete che la interpreta e rappresenta;
- Curare la comunicazione, l'informazione, l'educazione dei consumatori a partire dagli iscritti;
- Curare la formazione dei quadri, degli operatori, dei conciliatori attraverso, corsi, seminari workshop, webinar ..ecc.;
- Curare la realizzazione della rivista "Passaparola";
- Curare il coordinamento degli strumenti social;

- Curare la creazione di mailing list con inclusione delle e-mail degli iscritti così da sviluppare un rapporto diretto degli iscritti fra di loro e nel rapporto di andata e ritorno fra iscritti e fra questi i quadri, gli operatori della rete della associazione.

Il Segretario Animatore per lo sviluppo associativo è il responsabile della formazione nella associazione.

23.9 - La Segreteria Regionale è l'organo di gestione della Lega Consumatori, risiede presso la sede della associazione. La Segreteria regionale:

- Attua gli adempimenti operativi connessi all'attività ed alle iniziative promosse dal Presidente Regionale, dal Segretario generale regionale, dal Segretario Regionale Animatore per lo sviluppo dalla Presidenza Regionale e cura i rapporti con le strutture locali;

23.10 - Collabora con la segreteria nazionale, alla gestione del monitoraggio dello "sportello europeo", alla tenuta del registro nazionale dei soci e cura gli adempimenti derivanti dalle prescrizioni di legge, in particolare ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Codice del consumo.

#### **ART. 24**

#### **G.O.T (GRUPPI OMOGENEI TERRITORIALI) - STRUTTURE DI BASE DELLA ASSOCIAZIONE**

24.1 - Il GOT (Gruppi Omogenei Territoriali) è la struttura di Base della Associazione.

E' la struttura che svolge la funzione territoriale di base sia in chiave di aggregazione democratica e partecipata diretta delle persone, delle famiglie, dei cittadini consumatori e utenti, sia in ordine ai requisiti previsti dal Codice del Consumo. E' il GOT che costruisce l'elenco aggiornato del iscritti con quote versate direttamente alla Associazione. In questo modo il GOT è il referente diretto per l'acquisizione del requisito principale necessario per il riconoscimento ai sensi del Codice del Consumo.

24.2 - Il GOT ( Gruppo Omogeneo Territoriale ) promuove il tesseramento di sportello e di solidarietà, sviluppa servizi, informa ed educa, fa iniziativa politica come forza sociale.

24.3. - Il GOT può dar vita ad uno o più sezioni (o uffici) decentrati.

24.4 - Il GOT può essere abbinato alla sede provinciale o regionale della Lega Consumatori.

(Tale abbinamento è reso necessario per il fatto che la Lega Consumatori può non essere in grado di sostenere strutture di secondo e terzo grado autonome, non appoggiate ad uno sportello come fonte di aggregazione dei consumatori e di risorse e al tempo stesso i GOT inducono la dirigenza della Lega Consumatori a tutti i livelli a misurarsi con la realtà della domanda consumerista di servizio).

I GOT abbinati hanno le stesse prerogative e le stesse funzioni dei GOT che non lo sono.

L'abbinamento fra sede provinciale e regionale con i GOT è regolato da apposita convenzione.

24.5- Gli organi del GOT sono:

- l'Assemblea dei soci: essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per tracciare le linee fondamentali e il programma d'azione; elegge il Presidente; il Segretario Organizzativo, il Segretario Animatore per lo sviluppo della associazione;

- Elegge, su indicazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti; l'Organo di Controllo nei casi previsti dalla normativa vigente; approva la nota preventiva e il rendiconto delle entrate e delle uscite; elegge i delegati al Congresso Provinciale; il Consiglio Direttivo del Got e attua le direttive dell'assemblea;

Il Presidente: rappresenta legalmente la Lega Consumatori sul territorio della Provincia e firma gli atti amministrativi; gli atti finanziari sono sottoposti al Consiglio Direttivo deli GOT anche successivamente alla loro presentazione nella prima riunione disponibile.

24.6 - Il GOT si costituisce tramite domanda inoltrata alla Presidenza Nazionale della Lega Consumatori, cui compete il suo riconoscimento ai sensi del Codice del Consumo. La Segreteria

Nazionale prima di riconoscere il GOT ha l'obbligo di sentire il parere della Presidenza Provinciale di Lega Consumatori competente per territorio.

24.7 – Il Got di norma ha una rappresentanza provinciale. Ci può essere l'eccezione di più GOT nella provincia. In tale materia interviene con regolamento il Consiglio Direttivo Nazionale.

#### **ART. 25**

##### **ISCRIZIONE LEGA CONSUMATORI AL RUNTS E ALLA RETE DELLE ASSOCIAZIONI.**

25.1 La lega consumatori è una associazione di promozione sociale del terzo settore per questa sua collocazione si iscrive al RUNTS.

25.2 Essa propone alle sedi territoriali di seguire il suo esempio procedendo al varo di un nuovo statuto o all'aggiornamento del precedente. Procedere a tali adempimenti consente alla Lega Consumatori di realizzare la rete delle associazioni. L'obiettivo è quello di contribuire in questo percorso alla realizzazione di una rete di associazioni consumeriste possibilmente unitaria

#### **ART. 26**

##### **LIQUIDAZIONE E ASCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE**

26.1 Liquidazione e scioglimento dell'associazione possono essere deliberate soltanto da una Assemblea Congressuale Nazionale straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole, espresso con scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei delegati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea Congressuale Nazionale, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea Congressuale Nazionale non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017

24.2 Il Congresso nominerà uno o più liquidatori definendone i poteri.

#### **ART. 27**

##### **REGOLAMENTI**

27.1 - Resta In funzione il Regolamento Nazionale del 2008, in particolare per quanto attiene il livello regionale, provinciale e territoriale.

27.2 - Viene demandata al Consiglio Direttivo Nazionale l'approvazione di uno o più Regolamenti in attuazione del presente Statuto, fermo restando la possibilità per i consigli direttivi regionali di approvare un proprio regolamento non in contrasto con i principi del regolamento nazionale.

27.3 Viene demandato al Consiglio Direttivo Nazionale l'adeguamento dello Statuto Nazionale alle innovazioni legislative.

#### **ART. 28**

##### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

28.1 - La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

28.2 - In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

## **ART. 29**

### **NORME APPLICABILI**

29.1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

29.2 - Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

29.3 - Ferma restando la assoluta continuità associativa, amministrativa e consumerista di Lega Consumatori, il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'associazione che con esso si ponga in contrasto.

29.4 Le disposizioni statutarie di cui agli articoli 23 e 24 possono essere oggetto di confronto, dialogo, armonizzazione, integrazione in rapporto alla normativa statutaria delle sedi territoriali e regionali della associazione nazionale.

## **ART. 30**

### **FINALITA' DELLO STATUTO**

30.1 - Tutte le regole del presente statuto sono la declinazione coerente della identità e della mission della Lega Consumatori e vanno interpretate come mezzi e strumenti di servizio per affermare l'associazione come Movimento Educativo e Sociale che ha come fondamento il Magistero Sociale della Chiesa.